

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
LAZIO



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 3

OGGETTO: Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie.

L'anno 1999 addì undici del mese di gennaio alle ore 10.00 in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di I convocazione.

Presenti Assenti

Barra Bruno	X	
Battisti Bengasi	X	
Battistoni Francesco		X
Brachetti Regino		X
Capozzi Pietro Domenico	X	
Cappelli Angelo		X
Ciuchini Vincenzo	X	
Conti Gianpaolo	X	
Di Mario Michele	X	
Dottarelli Luciano	X	
Fratoni Lanfranco		X
Gemini Massimo	X	
Innocenzi Antonio		X

Presenti Assenti

Marini Giulio	X	
Nardini Ugo		X
Panunzi Enrico	X	
Paolucci Pietro Maria		X
Pompei Erino		X
Rizzo Maurizio		X
Rossetti Romolo		X
Ruggeri Nadia	X	
Sacconi Roberto		X
Sangiorgi Massimo	X	
Sini Antonio		X
Torricelli Giancarlo	X	

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale: ~~Regino Brachetti~~ Capozzi Pietro D.
Assiste il sottoscritto Segretario Generale.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Il Presidente con il voto unanime dei Consiglieri invita ad anticipare la discussione di questo punto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie.

Riferisce l'Ass.re al Bilancio Fornasiero e propone di adottare la seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche, che prevede la possibilità per la Provincia di disciplinare con regolamento l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie;
- Ritenuto opportuno avvalersi di detta possibilità ;
- Visto lo schema di regolamento relativo all'accertamento e riscossione delle entrate ordinarie;
- Visto il decreto legislativo 446/97 e successive modifiche;
- Visto il parere favorevole in conformità all'art. 53 della Legge 142//90 sulla regolarità tecnico/contabile;
- Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Bilancio;

DELIBERA

- Di approvare il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie che risulta allegato alla presente deliberazione e risulta redatto secondo quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 e successive modifiche.
- Al termine il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta illustrata che è approvata con voti favorevoli dodici e uno astenuto (Torricelli).





**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO**

**REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
ORDINARIE**



Approvato dal Consiglio Provinciale con Atto nr

3

del 11-01-99

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate provinciali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento provinciale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE PROVINCIALI

Art. 2

Individuazione

Le entrate provinciali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante alla Provincia per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 3

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4

Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Provinciale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Provinciale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è

proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i cinque giorni successivi all'accertamento medesimo e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno per gli accertamenti disposti a fine esercizio.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori della provincia.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di tesoreria;

- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere provinciale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dalla Provincia.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e

riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta provinciale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi provinciali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 10
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11

Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate provinciali, non aventi natura tributaria, avviene:

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dalla Provincia e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Art. 12

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 13
Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 30.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo il controllo di legittimità del Co.re.co. ed è ripubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni successivi, al termine dei quali entra in vigore.

2. Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria provinciale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere provinciale.

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Nicolò Piazza

IL PRESIDENTE

F.to Dr. D. Pietro Capozzi

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 7 GEN. 1999

Viterbo, li 7 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ORDINE del Segr. Gen.le
F.to CANNONE Dino


La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 2 5 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

28/01 '99 11:53

REGIONE LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI



Prot. n. H-3-9

FAX 268

Prof. Genu

AL SIG. Presidente
Amministrazione
Prov. Le. Viterbo

Oggetto: Comunicazione ai sensi della Legge 15/5/97 n. 127, art. 17
comma 40 e successive modificazioni.

Si comunica che questo Comitato di Controllo nella seduta del
giorno 20.1.99 verbale n. 101, non ha riscontrato vizi di
legittimità sull'elaborazione 1:

3 dell'11.1.99

4 dell'11.1.99

5 dell'11.1.99

II. SEGRETARIO

(Dr. ~~Antonio~~)

Pro. Pignatelli

II. PRESIDENTE
(Dr. Luigi Ierace)

L. Ierace